

COMUNE DI TERLAGO

STATUTO

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 aprile 1996 n. 23

TITOLO I

I PRINCIPI

Articolo 1 Identificazione del Comune

Il Comune è costituito dai territori dei Comuni catastali di Terlago e Covelò.

Confina con i territori dei Comuni di Trento, Lavis, Zambana, Fai della Paganella, Andalo, Molveno e Vezzano.

Assume la denominazione ufficiale di Comune di Terlago.

Comprende i centri abitati di Terlago, Covelò, Monte Terlago (con Vallene) i nuclei abitati di Maso Ariol e Maso Travolt.

Il capoluogo del Comune è Terlago; in esso hanno sede gli Organi e gli Uffici comunali. Frazioni sono: Covelò e Monte Terlago.

Lo stemma del Comune rappresenta tre barche, ciascuna pilotata da un giovane manovrante una pagaia, disposte in tre campi di colore azzurro sovrapposti, intervallati da fasce d'argento; sovrasta il tutto corona murale di Comune, a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale, entrambe legate da un nastro dai colori blu - bianco - blu longitudinalmente disposti.

Il gonfalone ha forma di drappo del rapporto di 5/8 formato da tre teli azzurro, bianco, azzurro larghi 2,3,2 settimi rispettivamente del totale, bordato e frangiato d'oro, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti: sottostante l'aurea scritta "Comune di Terlago" terminante al battente in coda di rondine, appeso ad un bilico mediante quattro merli alla guelfa, unito all'asta mediante un cordone a nappe d'oro.

Articolo 2 Principi ispiratori

Il Comune:

Rappresenta tutta la comunità che vive sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Impronta la propria azione ai principi della pianificazione e della programmazione.

E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione, della Legge e del presente Statuto. Esercita inoltre le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Promuove la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, utilizzando o prevedendo forme di collaborazione e di cooperazione con altri enti pubblici e con istituzioni culturali e sociali regionali, provinciali e locali.

Favorisce la partecipazione diretta ed effettiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative dell'ente.

Considera proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate, al fine di garantire ad ogni individuo condizioni di autonomia e di autodeterminazione, ed

opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.

L'autonomia della comunità locale è ispirata a principi di libertà e giustizia. E' scopo fondamentale del Comune quello di tutelare, migliorare la vita della comunità e di rendere più umana l'esistenza delle persone che la compongono, in particolare promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra l'uomo e la donna e valorizzando i diritti dei minori.

Promuove la cultura della pace e dei diritti umani, favorendo iniziative sociali e culturali, di educazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.

Considerando gli emigranti ancora quali membri ideali della comunità di origine, il Comune favorisce con essi occasioni di incontro e di scambio culturale, anche attraverso le associazioni dell'emigrazione.

Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

Assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

Promuove la razionale utilizzazione delle risorse naturali nel rispetto dei diritti di uso civico; la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, conservando il nome delle località identificato con quello storicamente impiegato dalla Comunità e/o risultante da documentazione storica; l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, anche attraverso organismi previsti dalla Legge, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere la maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.

Ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - IL CONSIGLIO

Articolo 3 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità. Individua ed interpreta gli interessi generali, ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di indirizzo, approvando il documento programmatico, nonché le funzioni di controllo politico-amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della Legge, dallo Statuto.

Articolo 4 Consiglieri

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di Legge, Statuto e regolamento. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
4. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura del cinquantapercento del valore massimo stabilito dalla vigente normativa in materia di indennità di carica.

Articolo 5 Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco, e in caso di impossibilità di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età.
2. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare per la convalida del Sindaco e dei consiglieri neo eletti competono al consigliere più anziano di età. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.
3. L'avviso, con allegato l'ordine del giorno, è recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni non festivi prima della data di convocazione. In caso di urgenza, specificatamente motivata per fatti gravi o scadenze, la convocazione può avere per oggetto le sole deliberazioni urgenti e può avvenire 24 ore prima della data dell'adunanza.
4. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
6. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, può essere convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sei Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la Legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
8. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ottenga il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la Legge e lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
9. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
10. Le nomine consiliari avvengono secondo quanto disposto dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento comunale.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati professionisti ed esperti in particolari materie per illustrare argomenti inerenti i lavori del Consiglio.
12. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

Articolo 6 Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di costituire un nuovo gruppo o di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

Articolo 7 Conferenza dei Capi gruppo

1. Ogniqualevolta ritenga necessaria una consultazione delle rappresentanze politiche all'interno del Consiglio comunale o lo richieda almeno la metà dei Capi gruppo, il Sindaco convoca la conferenza di cui al precedente articolo.
2. Essa è costituita da un rappresentante per ogni gruppo politico presente nel Consiglio comunale.
3. Il funzionamento della conferenza dei Capi gruppo è stabilito dal regolamento consiliare.

Articolo 8 Commissioni

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno. Ogni gruppo ha diritto ad almeno un rappresentante, salvo diversa regolamentazione per Commissioni speciali. Le Commissioni hanno carattere referente o di indagine su determinate questioni. Il regolamento disciplina la formazione, la funzione, l'organizzazione, i poteri, le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli Uffici comunali. Hanno inoltre facoltà di avvalersi della consulenza dei revisori dei conti, di esperti esterni e quanti altri, singoli, cittadini o associazioni, ritengano opportuno consultare, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

CAPO II - IL SINDACO

Articolo 9 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune. Dura in carica cinque anni. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.
2. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
3. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
4. Il Sindaco nomina gli Assessori, promuove e coordina l'attività della Giunta.
5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Articolo 10 Funzioni

1. Il Sindaco esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
3. Quando lo richiedano ragioni particolari può, informata la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria inerenti specifiche attività o servizi e rappresentanza.

4. E' parte contraente nei rapporti di diritto pubblico e privato instaurati dall'Amministrazione comunale, tranne nei casi in cui tali funzioni sono attribuite al Segretario comunale a sensi del successivo articolo 23.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 64 c. 5 bis della L.R. 30.11.1994, n. 3.
6. Sovrintende direttamente o tramite delega al funzionamento dei servizi e degli uffici e impartisce le direttive al segretario comunale. Conferisce gli incarichi di direzione delle strutture ai dirigenti e ai funzionari, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, sentito il Segretario comunale.
7. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati che la Legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza di altri organi o soggetti.
8. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Questore, ove occorra, l'intervento della forza pubblica.
9. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti; esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune.
10. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
11. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
12. Esercita ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 11 Deleghe

1. Il Sindaco con proprio provvedimento nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (Vice Sindaco).
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con proprio provvedimento ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
4. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti o delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno. In ogni caso l'assegnazione di funzioni così come la loro revoca o modifica dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella prima adunanza successiva.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 12 Giunta comunale

1. La Giunta comunale coopera con il Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. quattro Assessori, nominati dal Sindaco, scelti fra i consiglieri comunali.

3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

Articolo 13 Funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la Legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, i funzionari comunali, il revisore dei conti, i rappresentanti comunali in organismi di cui il Comune fa parte ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 14 Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Il Sindaco, in conformità di quanto disposto dal documento programmatico, incarica singoli assessori di curare determinati settori dell'attività di Giunta.
3. Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere gli atti di sua competenza.
4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta ed individualmente delle funzioni e competenze delegate dal Sindaco in particolari materie.

Articolo 15 Revoca, dimissioni, cessazione, decadenza.

1. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
2. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori, per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Articolo 16 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comportano le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva, per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

Articolo 17 Obbligo di astensione

1. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri, o dei loro parenti o affini sino al quarto

grado o del coniuge, nei confronti del Comune e degli enti o aziende sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.

2. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

TITOLO III

UFFICI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 18

Organizzazione degli Uffici e criteri di gestione.

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata e diretta dal Segretario comunale che la esercita avvalendosi degli Uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Gli Uffici ed i Servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza, funzionalità ed economicità e operano secondo i principi di responsabilità e professionalità, al servizio dei cittadini.
3. In attuazione dei suddetti principi i Funzionari preposti agli Uffici, coordinati dal Segretario comunale e nel rispetto del grado di autonomia loro riconosciuto e assegnato dai Regolamenti, assicurano il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Promuovono la massima semplificazione dei procedimenti in attuazione dei principi previsti dalla Legge e dallo Statuto, dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica, operano per il raggiungimento degli obiettivi e per il miglioramento dei servizi, fermo restando le verifiche e le forme di controllo da parte degli Organi di Governo.

CAPO II - IL PERSONALE

Articolo 19

Regolamento di organizzazione e Regolamento organico del personale.

1. Il regolamento organico del personale e quello sull'organizzazione degli Uffici definiscono la struttura organizzativa del Comune e individuano dimensioni e competenze delle Unità Operative.
2. Il Regolamento di organizzazione determina, in conformità del presente Statuto e delle Leggi e tenuto conto degli atti che rendono esecutivi gli accordi collettivi di lavoro per il Comparto, i moduli organizzativi dell'Ente, le mansioni delle strutture organizzative, i meccanismi di loro funzionamento e correlazione, i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione e quant'altro ritenuto opportuno in applicazione dei principi e delle finalità di cui all'art. precedente.
3. Il Regolamento Organico del personale disciplina, nel rispetto delle Leggi e dello Statuto:
 - a. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - b. i diritti, doveri e sanzioni;
 - c. l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
 - d. i criteri per la formazione professionale e l'addestrazione;
 - e. lo stato giuridico ed economico dei dipendenti.

Articolo 20

Conferenze dei settori

1. Per verificare la fattibilità di programmi e progetti da sottoporre alle decisioni degli organi collegiali, possono essere indette conferenze dei settori a cui partecipano il Sindaco, gli Assessori, il Segretario ed i funzionari, secondo le materie trattate.

2. Le conferenze dei settori hanno anche la finalità di verificare lo stato di attuazione dei programmi e progetti deliberati dagli organi di governo.

Articolo 21 Ordinamento strutturale

1. L'organizzazione strutturale del Comune è articolata in unità elementari, denominate Uffici, raggruppate in strutture complesse denominate Servizi: servizio affari giuridico . amministrativi, servizio affari demografici, servizio finanziario, servizio territorio e lavori pubblici.
3. Gli Uffici sono organizzati per moduli orizzontali e collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. Operano senza separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, essendo garantita la massima flessibilità delle strutture e del personale. Svolgono la loro attività amministrativa tenendo presenti il principio di collaborazione e la necessità dell'interscambio delle informazioni.
4. Gli Uffici e la loro organizzazione interna sono affidati al dipendente con qualifica apicale nelle singole aree di attività, definito responsabile di ufficio con le funzioni di cui al successivo articolo 22 e con autonomia operativa riconosciuta nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti di cui all'art. 20 che precede.
5. La pianta organica, articolata ai sensi del 1° comma, stabilisce il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione a compiti ed ai programmi.

Articolo 22 Funzioni del Responsabile dell'Ufficio

1. La responsabilità del buon andamento di ciascun ufficio e della regolarità dei procedimenti, il controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale addetto e la verifica degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato spettano ai dipendenti con qualifica di Responsabile di ufficio.
2. Nell'ambito di quanto stabilito dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e fatte salve le competenze riconosciute al Segretario comunale, essi sono autonomi e responsabili nell'organizzazione dello Ufficio e del lavoro propri dell'unità operativa diretta, nella gestione delle risorse assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. Spetta agli stessi:
 - la predisposizione di proposte, programmi e progetti inerenti l'attività di Settore sulla base degli indirizzi stabiliti dagli Organi anche con riferimento ad eventuali forme di collaborazione fra Settori o Servizi diversi;
 - la predisposizione di relazioni o rapporti periodici al Segretario comunale inerenti l'efficacia e l'applicazione degli Uffici a cui sono preposti;
 - l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile previsti dalla Legge sulle proposte di deliberazione, nell'ambito dell'istruttoria di cui alla Legislazione Regionale sull'Ordinamento dei Comuni.
4. Ai Responsabili d'Ufficio può essere conferita delega da parte del Sindaco ad assumere determinati atti, nel caso ciò sia consentito dalla Legge.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 23 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo, svolgendo funzioni di collaborazione e consulenza propositiva. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del

Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Assiste gli organi di governo del Comune nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.
4. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina la attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
5. Roga, se richiesto dal Sindaco atti e contratti nei quali il Comune è parte contraente o vi ha interesse.
6. Le Commissioni di gara per l'affidamento di Lavori pubblici, beni o servizi sono presiedute dal Segretario comunale, il quale stipula anche i contratti nell'interesse del Comune, fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo.
7. Qualora nelle gare di cui al comma precedente o in sede di stipulazione di contratti il Segretario comunale svolga le funzioni di Ufficiale rogante, le funzioni di Presidenza delle Commissioni e la stipula dei contratti sono assegnate al Sindaco o ad un Assessore a ciò specificatamente designato.
8. Il Segretario comunale presiede le Commissioni giudicatrici di concorso e le procedure per il reclutamento del personale, secondo le disposizioni del Regolamento.
9. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - CARATTERISTICHE GENERALI

Articolo 24 Servizi pubblici

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di Legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità, dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi, della valorizzazione e tutela della vita e della dignità della persona.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti.
3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti; deve essere continua, regolare, senza interruzione.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi potranno formare oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi il Comune favorisce e promuove la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Articolo 25 Forme di erogazione dei servizi.

1. I servizi pubblici sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società per azioni a partecipazione pubblica, mediante contratto di appalto.

2. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative con altri enti previste dalla Legge.
3. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento della amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dall'utenza.

Articolo 26 Dismissione di servizi pubblici

1. La dismissione di servizi pubblici è motivatamente deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO II - FORME DI GESTIONE

Articolo 27 Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione delle dimensioni o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e approvano contestualmente il regolamento che contiene, tra l'altro, le modalità di organizzazione, i criteri generali di determinazione delle eventuali tariffe, nonché le procedure per i controlli contabili, economici e gestionali.

Articolo 28 Servizi in concessione e in appalto

1. I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitano di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità, e quando per natura del servizio e tipologia delle prestazioni non richiedano in modo continuativo l'esercizio di funzioni di indirizzo e di direzione da parte del Comune. Viene prescelta la forma dello appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare all'amministrazione la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esercizio delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative e gli altri enti per i quali la Legge prevede specifiche preferenze.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti nei modi previsti dal regolamento disciplinare.

Articolo 29 Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedono di essere svolti in piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni quali organismi di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, nei campi della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero, delle attività socialmente utili.

3. La deliberazione di costituzione della azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, le condizioni per l'equilibrio economico di gestione, nonché la struttura organizzativa cui compete la vigilanza sull'attività dell'azienda o istituzione, da effettuarsi secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio comunale.
4. Lo statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Il regolamento stabilisce le norme sulla organizzazione ed il funzionamento della istituzione, che può avvalersi delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali a mezzo di apposite convenzioni. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Articolo 30 Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta comunale, mediante atto contenente nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 31 Equilibrio di bilancio

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.
2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.
4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio comunale modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.
5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

Articolo 32 Partecipazione a società di capitali, associazioni e fondazioni

1. I servizi pubblici di competenza comunale possono essere affidati a società per azioni in cui il Comune abbia, anche insieme con altri enti pubblici locali, la partecipazione prevalente.
2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione e sulla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della società. Questi sono prescelti sulla base delle specifiche professionalità possedute e documentate.
3. Anche al di fuori dai casi e dei limiti di cui al comma precedente, ove giustificato da motivata deliberazione del Consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta, con la quale è determinata la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e di vigilanza, il Comune può partecipare alla costituzione ovvero può

partecipare altresì ad acquisire quote o azioni di società di capitali, associazioni e fondazioni.

4. La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale avviene con modalità che consentano l'eventuale pluralità di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.
5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione dalla partecipazione.

TITOLO V

FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 33 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con ogni altra Pubblica amministrazione o con soggetti privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organizzazioni operanti senza fini di lucro.

Articolo 34 ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi di Comuni ed altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte della assemblea con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 64 c. 5 bis della L.R. 30.11.1994, n. 3.

Articolo 35 Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e la attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla Legge.
2. Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

4. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate e da cui derivino impegni che implicino la competenza del Consiglio medesimo.

Articolo 36 Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni contermini aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto della Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia, alle tradizioni, ed alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE IN GENERALE

Articolo 37 Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e valorizza il pluralismo. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali garantendo la trasparenza delle scelte ed un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, cooperative e sindacali ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. L'Amministrazione comunale, a sostegno delle iniziative promosse da Associazioni, potrà intervenire con l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
3. Il Comune incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblico.
4. La partecipazione popolare si realizza anche a livello di frazione secondo le disposizioni stabilite con regolamento.
5. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Articolo 38 Titolari dei diritti

1. Titolari dei diritti di iniziativa sono i cittadini residenti nel Comune di Terlago e gli interessati. Titolari dei diritti di partecipazione e informazione sono tutti i cittadini.
2. I diritti possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 39 Strumenti di partecipazione

1. Al fine di provvedere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Consiglio comunale

prevede e disciplina, con apposito regolamento: assemblee pubbliche finalizzate, assemblee dei capi famiglia, comitati, assemblee di frazione, assemblee di zona.

2. In occasione della formazione di atti normativi o amministrativi di interesse generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta dall'indizione di assemblea pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
3. L'indizione è resa nota per avviso pubblico ed annuncio all'Albo pretorio ed agli Albi frazionali del Comune.

Articolo 40 Consultazioni popolari e referendum

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista la indizione e l'attuazione di referendum consultivi e propositivi tra la popolazione comunale in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali, provinciali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da almeno 1/4 del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini. Tale commissione procede: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, alla ammissibilità per materie, considerate le limitazioni del precedente 2° comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario. Ultimata la verifica entro 60 giorni della presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
5. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
6. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. Apposito regolamento disciplinerà compiutamente tempi e modalità per la raccolta e presentazione delle firme, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
8. Il referendum non sarà valido se non avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
9. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
10. Referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 41 Proposte di provvedimenti amministrativi

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e prescrizioni allo scopo di esporre comuni necessità.
2. I cittadini in numero non inferiore a cinquanta possono presentare proposte di atti di competenza dell'amministrazione comunale, redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dalle indicazioni dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste.
3. Apposito regolamento individua le condizioni di ammissibilità, di forme della proposta, le modalità ed i termini per la risposta. La proposta deve essere posta in

discussione dal Consiglio nella prima seduta utile, trascorsi i termini di istruttoria e comunque entro sessanta giorni da questo ultimo termine, corredata dai previsti pareri e attestazioni.

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 42 Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli Enti dipendenti.
2. L'Istituto viene attuato mediante convenzione con il Difensore Civico provinciale.

Articolo 43 Prerogative del Difensore Civico e rapporti con l'Amministrazione

1. Il Difensore Civico tutela i cittadini, e nel contempo sviluppa un'azione nell'interesse del Comune, stimolandone una opportuna correzione dei comportamenti e dei procedimenti ritenuti non correttamente e tempestivamente adottati.
2. Nell'intervenire su richiesta dei cittadini singoli o associati, il Difensore Civico dispone di tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Acquisite le informazioni ed esaminata la pratica, rassegna il proprio parere al cittadino e sollecita -ove ne ricorra il caso- la amministrazione ad intervenire nei termini e modalità ritenuti necessari od opportuni.
4. Quando l'amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore Civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.
5. Il Difensore Civico può presentare, all'inizio di ogni anno, una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
6. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 44 Disciplina dei procedimenti

1. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
 - a) il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, salvi i casi in cui diverso termine è fissato dalla Legge o dai regolamenti;
 - b) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - c) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
 - d) i criteri per la individuazione del responsabile dell'istruttoria;
 - e) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla Legge.

Articolo 45 Termine del procedimento

1. I termini dei procedimenti di cui all'art. 47 che precede sono portati a conoscenza dei cittadini mediante avvisi negli uffici cui il pubblico accede.
2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto all'Amministrazione, con proprio atto, delle ragioni del ritardo.

Articolo 46 Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti in materia dalla Legge e dal regolamento.

Articolo 47 Speciali forme di pubblicità

1. Il Comune assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) i regolamenti comunali;
 - c) i bilanci;
 - d) gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - e) ogni altro atto generale e fondamentale di interesse della collettività.

Articolo 48 Diritto di accesso agli atti

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge e secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti espressamente previsti dalla Legge e dal regolamento.
3. Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.
4. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la effettività dell'esercizio del diritto di accesso.

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 49 Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla Legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento di fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongano di esercitare i servizi a tariffa che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto delle capacità contributive degli utenti.

Articolo 50 Bilancio e programmazione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di Legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.
6. Il conto consuntivo e la relazione accompagnatoria sono presentati dalla Giunta al Consiglio per l'approvazione nel termine fissato dalla Legge.

Articolo 51 Revisore dei conti

1. Il Revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla Legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Articolo 52 Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 53 Modificazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista per l'adozione dello Statuto stabilita dall'art. 3 della L.R. 04 gennaio 1993, n.1.
2. Una specifica iniziativa di revisione statutaria che sia stata respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla deliberazione consiliare di rigetto.

Articolo 54 I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
 - a. sulla propria organizzazione;
 - b. per le materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - c. nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste nelle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato e dalla Regione, adeguando ed adattando il complesso normativo del Comune alle nuove disposizioni.
4. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.
6. Fino all'adozione di regolamenti restano in vigore gli atti normativi, adottati dal Comune, non incompatibili con lo Statuto e con la L.R. 04 gennaio 1993, n.1.

Articolo 55 Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
4. Copia dello Statuto è inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al Commissario del Governo per la provincia di Trento.